RACCOMANDAZIONE N. 220/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1979

che modifica la raccomandazione 77/330/CECA, intesa a istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74, punto 3,

considerando che con la raccomandazione 77/330/CECA (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 2346/78/CECA (2), la Commissione ha istituito un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA al fine, soprattutto di seguire la loro evoluzione e di vegliare a che dette importazioni, o le condizioni alle quali esse vengono effettuate, non minaccino di pregiudicare seriamente la produzione comunitaria ;

considerando che dall'esperienza risulta opportuno estendere a due mesi il periodo di utilizzazione del titolo d'importazione ; che è anche opportuno modificare e completare le disposizioni della suddetta raccomandazione per assicurare una più completa conoscenza delle importazioni prevedibili,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

La raccomandazione 77/330/CECA è modificata come segue :

1. Il paragrafo 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

« Il periodo di utilizzazione del documento d'importazione è fissato a 2 mesi ».

2. L'articolo 2, lettere b), c), d), g), e h), è sostituito dal seguente testo :

« b) per i prodotti originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I, per le barre per armature per cemento o calcestruzzo (tondini per cemento armato) della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune originari della Svizzera e per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II :

— la designazione commerciale dei prodotti per permettere il calcolo del prezzo franco consegna secondo il listino dei produttori scelto e la sottovoce della tariffa doganale comune, o,

— nei casi in cui è indicato un prezzo diverso da quello franco-consegna la sottovoce della tariffa doganale comune e la designazione dei prodotti corrispondente a quella di cui alle comunicazioni della Commissione sul prezzo di base per taluni prodotti siderurgici (1) ;

c) per i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli di cui agli allegati I e II, per i prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato II quando sono provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine : la sottovoce della tariffa doganale comune e la designazione dei prodotti corrispondente o più vicina a quella della lista dei prodotti pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1) ;

d) il paese d'origine e il paese di provenienza ;

g) il prezzo effettivo (base + extra) fissato contrattualmente come franco consegna sdoganato per :

— i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli contemplati dagli allegati I e II ;

— i prodotti originari dei paesi terzi contemplati dall'allegato II quando provengono da un paese terzo diverso da quello d'origine ;

— i prodotti originari della Svizzera fatta eccezione per le barre per armature per cemento o calcestruzzo (tondini per cemento armato) della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune ;

h) per i prodotti originari dei paesi terzi contemplati dall'allegato I per le barre per armature per cemento o calcestruzzo della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune originari della Svizzera e per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi contemplati dall'allegato II :

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 15.
(2) GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 21.

— il prezzo franco consegna per tonnellata e l'indicazione del listino dei produttori scelto per calcolare questo prezzo franco consegna indicando tutti gli extra, tutte le riduzioni nonché tutti gli altri elementi che hanno permesso il calcolo di tale prezzo franco consegna, o
— se del caso, l'offerta del paese terzo sulla quale un allineamento è consentito indicandone gli elementi necessari per l'identificazione, o
— un altro prezzo (da giustificare) per i prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, del Portogallo e della Svezia non soggetto a prezzi minimi o d'orientamento.

(1) GU n. L 372 del 30. 12. 1978, pag. 2. »

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione non appena le autorità competenti l'accertino, per i prodotti originari della Svizzera, ad eccezione delle barre per armature per cemento o calcestruzzo (tondini per cemento armato) della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale e per i prodotti originari dei paesi terzi diversi da quelli contemplati dagli allegati I e II, la differenza tra il prezzo base + extra pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e il prezzo effettivo (base + extra) fissato contrattualmente come franco frontiera sdoganato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) i quantitativi e gli importi, calcolati sulla base dei prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente ;

b) le importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui alla lettera a).

3. Le comunicazioni degli Stati membri devono essere ripartite per paesi terzi d'origine, di provenienza e per prodotto riprendendo le denominazioni e le voci della tariffa doganale comune contemplati dall'allegato III e specificando le importazioni che formano oggetto di un contratto di lavoro con materiale fornito dal cliente ».

Articolo 2

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa entra in vigore il 7 febbraio 1979.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

Austria
Finlandia
Svezia

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi

Africa del Sud
Australia
Bulgaria
Cecoslovacchia
Giappone
Polonia
Ungheria

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un documento di importazione

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti
73.01 B	Ghise ematiti
73.01 C	Ghise fosforose
73.01 D	Ghise diverse da ghisa specolare (spiegel), da ghise ematiti e da ghise fosforose
73.02 A I	Ferro-manganese contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.07 A I	Blumi e billette di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.07 B I	Bramme e bidoni di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.10 A I	Vergella o bordione di ferro o di acciaio
ex 73.10 A II	Barre di ferro o di acciaio per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione
ex 73.10 A II	Altre barre per cemento armato o calcestruzzo diverse da quelle che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza subiti dopo la laminazione
ex 73.10 A II	Barre piene di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo
ex 73.11 A I	Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo
73.12 A	Nastri di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo
73.13 A II	Lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
73.13 B I a)	Lamiere di ferro o di acciaio diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più
73.13 B II b)	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di più di 1 mm ma meno di 3 mm
73.13 B II c)	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 1 mm o meno
061 73.13 B IV c)	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », zincate o piombate
73.15 A I b) 2	Blumi, billette, bramme e bidoni di acciai fini al carbonio, diversi da quelli fucinati (1)
73.15 A V b) 1	Vergella o bordione in acciaio fine al carbonio
73.15 B I b) 2	Blumi, billette, bramme e bidoni di acciai legati, diversi da quelli fucinati (1)
73.15 B V b) 1	Vergella o bordione d'acciai legati
ex 73.15 B V b) 2	Barre piene e profilati d'acciai legati, semplicemente laminate a caldo, diverse da vergella o bordione
73.15 B VII a) 2	Lamiere dette « magnetiche » d'acciai legati, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
73.15 B VII b) 1	Lamiere d'acciai legati, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo
73.15 B VII b) 2 bb)	Lamiere d'acciai legati diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo dello spessore di meno di 3 mm

(1) Compresi i prodotti nella stessa forma in colata continua.